



DETERMINAZIONE N. 391/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 26/2020 e Comunicazione n. 26/2020 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 26/2020, prot. n. 3053 del 10 marzo 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche

presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 26/2020 del 10 marzo 2020 acquisita in pari data al prot. con n. 3053, relativa alla tematica identità digitale, con cui il segnalante chiede se sia possibile ottenere una reintegrazione nell'elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali in quanto escluso per aver inviato la relativa domanda di partecipazione tramite PEC senza apporre alcuna firma, né autografa con scansione del documento, né digitale, partendo dal presupposto che la PEC costituisca di per sé istituto giuridico di riconoscimento univoco della sua identità e volontà.

ESAMINATA la Trattazione n. 26/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato.

In particolare, si è provveduto ad acquisire il bando di concorso oggetto di segnalazione emanato dal Comune di Acerra per l'assunzione di n.2 elettricisti a tempo indeterminato. Accedendo tramite il link:

https://www.comune.acerra.na.it/data/files/1401202094550_0_DeterminaBandodiconcorso.2Elettricisti.pdf,

esaminando il paragrafo riguardante le modalità di presentazione delle istanze, si nota che l'Amministrazione segnalata ha specificato che le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate sia mediante consegna a mano in busta chiusa, sia con Raccomandata A/R sia per via telematica e precisamente: *“invio di un messaggio tramite la propria personale ed intestata casella di posta elettronica certificata con allegato il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal can-*

didato e la scansione dell'originale di un valido documento d'identità, all'indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it inserendo ad oggetto "Concorso Pubblico ELETTRICISTA cod. SEL-2019-ELET-13". Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento di identità dovranno pervenire in formato PDF".

Da quanto sopra riportato, si evince che da parte dell'Amministrazione segnalata non ci siano state violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione delle Pubbliche Amministrazioni; infatti le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicate nel bando non concretizzano violazioni del CAD. Per questo motivo si ritiene la segnalazione in esame infondata perché non risultano violazioni del CAD e di altre norme in materia di ICT e si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.26/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.26/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 26/2020 e Archiviazione n. 26/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.26/2020 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione n.26/2020- Amministrazione segnalata: Comune di Acerra - Qualificazione tematica: Identità digitale -Protocollo n.3053 del 20/03/2020.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Spett.le AGID, consapevole dell'autonomia delle P.A. in materia concorsuale, volevo chiedere se ci sono gli estremi per essere reintegrato nell'elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali. Ho inviato la domanda tramite PEC, attenzione non scansionando un foglio di domanda cartaceo, ma bensì utilizzando il corpo della mail per inoltrare i miei dati per la partecipazione al suddetto e quindi non apponendo firma in calce. La PEC allora non costituisce di per sé istituto giuridico di riconoscimento univoco della mia identità e della mia volontà? C'era assoluto bisogno della firma in calce come indicato dal bando? Le P.A. non devono essere Digitali di default? Ringraziando anticipatamente per l'aiuto Porgo i più cordiali saluti”.*

Il segnalante chiede se sia possibile ottenere una reintegrazione nell'elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali in quanto escluso per aver inviato la relativa domanda di partecipazione tramite PEC senza apporre alcuna firma, né autografa con scansione del documento, né digitale, partendo dal presupposto che la PEC costituisca di per sé istituto giuridico di riconoscimento univoco della sua identità e volontà.

La norma di riferimento nel caso di specie è l'art dell'art.65 del d.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito CAD) riguardante “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica” che recita: *“1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-ovies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida (538), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributari”;

e art.20 del CAD che dispone: “1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico”.

In istruttoria, si è provveduto ad acquisire il bando di concorso oggetto di segnalazione emanato dal Comune di Acerra per l'assunzione di n.2 elettricisti a tempo indeterminato. Accedendo tramite il link:

https://www.comune.acerra.na.it/data/files/1401202094550_0_DeterminaBandodiconcorso.2Elettricisti.pdf ,

esaminando il paragrafo riguardante le modalità di presentazione delle istanze, si nota che:

maggiore.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio “Gestione Risorse Umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente **Bando sulla Gazzetta Ufficiale**.

La domanda di partecipazione, come da allegato modello di istanza, potrà:

- a) essere consegnata in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
- b) essere presentata per via telematica e precisamente: invio di un messaggio tramite la propria personale ed intestata casella di posta elettronica certificata con allegato il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it inserendo ad oggetto “**Concorso Pubblico ELETTRICISTA cod. SEL-2019-ELET-13**”. Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento di identità dovranno pervenire in formato PDF. Qualora si intenda o si debbano mantenere i documenti scansionati in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del messaggio e degli allegati ent

c) la domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio “Gestione Risorse Umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della domanda inviata tramite PEC.

Allegati alla domanda

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata:

- la ricevuta comprovante l’avve

tassa di partecipazione alla selezione;

L’Amministrazione segnalata ha specificato che le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate sia mediante consegna a mano in busta chiusa, sia con Raccomandata A/R sia per via telematica e precisamente: *“invio di un messaggio tramite la propria personale ed intestata casella di posta elettronica certificata con allegato il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it inserendo ad oggetto “**Concorso Pubblico***

ELETTRICISTA cod. SEL-2019-ELET-13". Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento di identità dovranno pervenire in formato PDF".

Da quanto sopra riportato, emerge che da parte dell'Amministrazione segnalata non ci siano state violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione in quanto tali; infatti le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicate nel bando non concretizzano violazioni del CAD.

Da quanto sopra si ritiene di considerare la segnalazione *de quo* infondata in quanto si ritiene che l'Amministrazione segnalata (Comune di Acerra) non abbia violato il CAD o altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione delle Pubbliche Amministrazioni e si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

08 maggio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n.26/2020 – Amministrazione segnalata: Comune di Acerra - Qualificazione tematica: Identità digitale -Protocollo n.3053 del 20/03/2020.

Il gent. ssimo segnalante pone la seguente questione:

“Spett.le AGID, consapevole dell'autonomia delle P.A. in materia concorsuale, volevo chiedere se ci sono gli estremi per essere reintegrato nell' elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali. Ho inviato la domanda tramite PEC, attenzione non scansionando un foglio di domanda cartaceo, ma bensì utilizzando il corpo della mail per inoltrare i miei dati per la partecipazione al suddetto e quindi non apponendo firma in calce. La PEC allora non costituisce di per sé istituto giuridico di riconoscimento univoco della mia identità e della mia volontà? C' era assoluto bisogno della firma in calce come indicato dal bando? Le P.A. non devono essere Digitali di default? Ringraziando anticipatamente per l'aiuto Porgo i più cordiali saluti”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 (di seguito CAD). I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è

un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, Lei chiede se è possibile essere reintegrato nell'elenco degli ammessi alla partecipazione al concorso bandito dal Comune di Acerra, poiché escluso per aver inviato istanza di partecipazione senza firma né autografa, con scansione del documento, né digitale.

In istruttoria, si è provveduto ad acquisire il bando di concorso oggetto di segnalazione emanato dal Comune di Acerra per l'assunzione di n.2 elettricisti a tempo indeterminato. Accedendo tramite il link:

https://www.comune.acerra.na.it/data/files/1401202094550_0_DeterminaBandodiconcorso.2Elettricisti.pdf ,

esaminando il paragrafo riguardante le modalità di presentazione delle istanze, si è constatato che l'Amministrazione segnalata ha specificato che le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate sia mediante consegna a mano in busta chiusa, sia con Raccomandata A/R sia per via telematica e precisamente: *“invio di un messaggio tramite la propria personale ed intestata casella di posta elettronica certificata con allegato il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell'originale di un valido documento d'identità, all'indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it inserendo ad oggetto “**Concorso Pubblico ELETTRICISTA cod. SEL-2019-ELET-13**”. Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento di identità dovranno pervenire in formato PDF”.*

Da quanto sopra riportato, non si ravvisano, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione delle Pubbliche Amministrazioni; infatti le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicate nel bando non concretizzano violazioni del CAD e di altre norme in materia di ICT.

Per tali motivi, ritenendo la segnalazione non fondata, si è proceduto alla sua archiviazione.

Cordiali saluti